ARCHIVIO GENERALIZIO - Sezione Storica

Chierici Regolari Somaschi

BIOGRAFIE C.R.S.

n. 2805

Curia Generalizia - Roma

P. ARRIGO GAETANO 2805

di S. Stefano (Ventimiglia). Professò a Cherasco il 14 XI 1839. Qui fu subito adibito a maestro di IV
Il 31 VIII 1840 fu destinato nel collegio di Casale. Ricevette il suddiaconato nel dic. 1840.
Nell'ottobre 1841 fu deputato nel collegio di Racconigi dove rimase alcuni anni, e di cui nel 1847 divenne rettore.
Un anno doppo passò rettore nell'orfanotrofio di Vercelli
Si trova registrato nel libro degli Atti sotto l'anno 1849 quanto segue di mano di P. Arrigo: " Perché i successori con facilità e senza ritardo conoscano le cose più importanti intorno agli usi ed al regolamento del collegio, indipendentemente da tradizioni e da notizie parlate che non sono sempre le più veritiere, e perché il reggimento abbia per quanto si può, una forma determinata e costante, la quale addimostri una Congregazione che regoli, nel libro intitolato Memorie dell'orfanotrofio sono scritte le notizie riguardanti il regolamento e gli usi principali della pia casa ". Probabilmente si tratta di un testo steso da P. Arrigo che sfortunatamente non possediamo più.

Nella visita canonica del P. Provinciale Pressoni in data 8 I 1850 furono riconosciuti i suoi meriti: " Attestiamo la nostra piena soddisfazione prima al P. Rettore D. Gaetano Arrigo pel fervido zelo con che si impegnò nel condurre questo orfanotrofio a quel miglioramento di ordini e di disciplina a cui altri Rettori l'avevano incamminato ".
Con legge 24 XII 1836 era stata istituita la Congregazione di carità, e con decreti del 1 III 1850 si era intervenuti nell'amministrazione nella parte economica delle Congregazioni religiose. Il 27 III 1850 gli fu spedita la seguente lettera dall'Intendente generale di Vercelli: " Codesto orfanotrofio denominato della Maddalena essendo retto ed amministrato dalla P.V.M.R. per conto della Congregazione dei Cherici Regolari Somaschi, di

cui ella fa parte, trovasi fuor di ogni dubbio contemplato dalla sovracitata nuova legge sulle Opere pie. Ciò stante in eseguimento anche delle disposizioni in proposito avute con circolare dispaccio dal Ministro dell'Interno del 15 di questo stesso mese, mentre si sta preparando il progetto di istruzione prescritto dall' art. 7 di detta legge, mi occorre di pregarla a volermi procurare entro un discreto termine due copie autentiche in carta libera dell'inventario esatto di tutti gli atti, documenti, registri, ed altre carte che costituiscono l'archivio di cotesto orfanotrofio, accompagnata ciascuna di essa copia da una circostanziata relazione sull'origine, e sull'oggetto della pia istituzione, sul modo con quale vi si provvede, non che sull' ttuale sua condizione il tutto in eseguimento del prescritto dell'art. 2 del citato regio editto 24 dic. 1836. Qualora nella compilazione di simile inventario e relazione storica ella fosse per incontrare qualche ostacolo,, oppure le occorresse una più ampia spiegazione, avrà la cortesia di riferirmene per quelle risoluzioni o direzioni che saranno del caso. Confido che lo zelo pietoso verso li poverelli da Lei e dai suoi antecessori correligiosi sinora dimostrato pel miglioren andamento di cotesto Pio Istituto più distinto apparirà ora che si tratta di progredire in un'opera già da loro sì lodevolmente intrapresa, onde li sforzi del Governo del Re per migliorare la condizione degli infelici otterranno mercé l'efficace di lei concorso quel benefico risultato, che sta negli apprezzabili voti della Nazione; e pregandola di accusarmi il ricevimento della presente per mia norma, incontro l'onore di protestarmi coi sensi d lla mia distintissima considerazione

dev. obbl.mo servitore

Di Monald

Ed ecco la risposta di P. Arrigo:

" Ill.mo Sig. Intendente gen. Pron col.mo - Ho ricevuto la lettera dheV.S. Ill.ma e riv.ma mi ha indirizzato, avente

per oggetto la nuova legge sopra le Opere Pie; e mentre ho l'onore di rendere all'Ill.ma S.V. il debito avviso della ricevuta di detta lettera, godo della propizia occasione per tributarle i miei distintissimi ossequi, e professarmi con sentimenti di profonda venerazione di V.S. Ill.ma ecc.

Notizie date all'Intendente gen. in doppia copia sopra questo orfanotrofio il dì 27 di aprile.

L'orfanotrofio detto della Maddalena di Vercelli sotto la costante direzione de' Padri Somaschi dal suo principio che risale all'anno 1542 ed in seguito senza interrompimento sino al giorno d'oggi é stato fondato per ricovverare i fanciulli miserabili orbi de' genitori in quell'epoca infausta alla povera Italia disertata dalla fame, dalla guerra e dalla pestilenza. Casa di orfani come indica il nome istesso onde s'intitola, nella sua istituzione consistente in un assai ristretto locale con piccol orto attorno, per buon tempo senza rendita fissa o cose da nulla si mantenne e andò avanti mediante la cura dei direttori con le limosine, la questua, i soccorsi degli altri collegi della Congregazione Somasca; poi lasciti di caritatevoli persone, i depositi e gli aiuti dei religiosi, i proventi della manifattura in seta introdotta e quindi cessata per difetto di lavoro e di utilità; in appresso la fondazione di Piazze patronali, gli avanzi successivamente rimpiegati in acquisti o a frutto d'interesse, il miglioramento dei beni, l'aumento de' fitti, l'esatta economia tenuta; sicché si ricostruisse, di migliorò e si aggrandì il fabbricato da essere un decoroso stabilimento di beneficenza con la sua chiesa attigua, e si poté attuare un introito, col quale provvedere ai bisogni. Il numero degli allievi ha variato secondo le circostanze; al presente essi sono 24. Loro viene somministrato tutto l'occorrevole al vitto, vestito, all'abitazione, istruzione, in una parola come dalla casa paterna si istruiscono i piccoli figli, senza retribuzione alcuna. Essi allievi vestono abito uniforme, diverso [illegible] de' feriali così nella stagione d'in-

però nei dì festivi e ne' feriali così nella stagione d'inverno come nella stagione di state. Sono accettati nel collegio dall'età di sette anni, e vi son mantenuti sino ai diciotto; si applicano alle arti meccaniche (ciascuno secondo il proprio genio e l'attitudine) di sarto, falegname, ferraio, calzolaio, argentiere; non avendosi nell'interno il comodo delle arti, lo che sperasi di effettuare in seguito coll'aiuto del Real Governo riuscendo di molto utile alla buona educazione, si mandano fuori alle botteghe; mentre contemporaneamente insegnasi loro a leggere, scrivere, far conti, la grammatica italiana, la storia sacra oltre l'istruzione religiosa e i doveri dell'uomo cittadino e cristiano. Cinque religiosi trovansi impiegati nel collegio: un Rettore, un maestro, un Commesso o agente, un prefetto, un guardarobiere il quale é ad un tempo sacrestano. Il Rettore deve attendere alla economia, alla disciplina, al buon ordine della famiglia, come il padre di casa. Il maestro é incaricato della istruzione, ed insieme cappellano disimpegna i legati e oneri pii. Il Commesso o agente attende a provvedere il bisognevole sotto la direzione del Rettore. Il prefetto deve assistere gli allievi, che non abbandona mai né giorno né notte, tranne quando li accompagna e sono ai mestieri; li conduce a spasso ne' giorni destinati, alle funzioni ecclesiastiche quando sono domandati e devono intervenire, e pernotta nell'istesso dormitorio, avendoli così sempre sott'occhi. Il guardarobiere e segrestano accudisce alla manutenzione e distribuzione della roba, al servizio della chiesa, alla pulizia e ad altri consimili uffizii domestici. Tra questo personale d'ordinario trovasi un religioso capace per la cucina, e l'incaricato all'ufficio della portineria. Oltre i religiosi vi é un inserviente secolare addetto ai bassi uffici della cucina, e alle altre opere di cosiffatta natura richieste dal collegio.

Alle soprascritte notizie tien dietro l'inventario delle carte d'archivio, una copia del quale conforme trovasi depositata nel medesimo archivio ".

Questo documento é assai interessante, perchéci fa conoscere in forma ufficiale la situazione dell'orfanotrofio nel 1850. Siamo in periodo di riforma politiche e di legislazione in fatto di assistenza pubblica, di istruzione e di Opere Pie. Perciò é bene che prendiamo in esame

gli altri documenti, che spettano allo sviluppo della pratica di cui sopra, come sono registrati nel libro degli Atti per cura di P. Arrigo.

" In seguito allo stato delle notizie e dell'inventario dato al Governo, il Ministero dell'Interno ha domandato in comunicazione per mezzo di questa Intendenza generale copia di alcuni titoli, la cui nota sta in archivio, 'affine di essere in grado di ben conoscere le condizioni della fondazione dell'orfanotrofio'. - Con dispaccio del 31 luglio il detto Ministero restituendo i titoli avuti in comunicazione, incaricò l'Intendente gen. di far conoscere al Superiore de' Chierici Regolari Somaschi, dai quali tale pio istituto é amministrato, l'obbligo che ora loro incombe di uniformarsi per il medesimo a tutte le regole e discipline sancite col R. Editto 24 XII 1836 e successive analoghe istruzioni; e chiedendosi dal Sig. Intendente risposta, il P. Rettore ha risposto:

Ill.mo e riv.mo Sig. Intendente gen. pron col.mo - Il sottoscritto Rettore dell'orfanotrofio della Maddalena ha ricevuto la circolare diramata da V.S.Ill.ma avente per oggetto: Bollo ed insinuazione degli atti che si fanno nell'interesse delle Opere Pie; come pure la lettera relativa alla nuova legge sopra le opere pie, in data 8 VIII 1850. Mentre si riserva di partecipare alla S.V. Ill.ma il riscontro che riceverà dal suo Superiore in ordine alla nomi,ata legge, prega V.S.Ill.ma di accogliere i suoi umili rispetti ecc. - 10 VIII 1850 ".

" Ricebuto l'avviso dall'Intendente generale che in conformità della legge 1 III 1850 avverte ai PP. Somaschi l'obbligo di uniformarsi a tutte le regole e discipline stabilite con R. Editto 24 XII 1836 nell'amministrazione dell'orfanotrofio, il P. Rettore si recò dal P. Provinciale in

Valenza per intendersi e prendere nell'affare gli opportuni concerti. Si combinò di dare un ricorso al Governo affine di ottenere a nostro favore l'applicazione dell'art. 35 dell'editto 24 XII 1836, in cui é riservata facoltà al Governo di dispensare in tutto o in parte dalle formalità le persone fondatrici, viventi, le quali conservano della Pia opera l'amministrazione personale ed esclusiva, e di accordo si affidò l'incombenza della pratica al P. Longa assai perito nel disimpegno di tali cose, e conoscente di personaggi potenti. Con un ricorso ragionato, e coll'appoggio di quelle altre carte reputate opportune allo scopo, il detto P. Longa presentatosi in Torino al Ministero, intese dal Sig. Intendente gen. sopra le Opere Pie, che l'art. 35 implorato non é applicabile a un corpo comunque fondatore, ma solo alle persone fondatrici viventi, e gli fu assicurato che essendosi nella discorsiva della legge fatto il quesito, fu risposto negativamente. Nel colloquio il sopraddetto Intendente gen. Monsieur Duprat diede assicuranza che avrebbe approvato la nomina del tesoriere nella persona di un nostro religioso mediante la malleveria sopra i beni della Religione; e qualunque domanda noi saremo per fare onde essere esonerati da qualche peso, purché siavi qualche motivo ragionevole d'incaglione di amministrazione o di spesa per l'orfanotrofio noi verremo esauditi. Tale é la relazione del P. Longa, il quale ai tanti titoli che lo rendono benemerito di questo orfanotrofio, aggiunge l'impegno ora dimostrato per esentarlo dalle dispendiose formalità della nuova legge.

'Quasi a documento storico si nota che il P. Rettore in compagnia del P. Calandri rettore del nostro collegio di Casale, coll'occasione che recavasi dal P. Provinciale in Valenza ha consultato l'avv. Gastinelli bravo giureconsulto e deputato al Parlamento, sopra la nuova legge delle Opere Pie, e la probabilità di fare applicare al nostro orfanotrofio la dispensa portata dal succitato art. 35. Il nominato avvocato, re perspecta ex omni parte, conchiuse che ei non vedeva veruna speranza di riuscita, come avvenne di fatto".

Varii articoli di diverse leggi emanate che hanno relazione con questo orfanotrofio, e possono quandochesia invocarsi dalla autorità a nostro disfavore.

Legge sopra i Comuni 4 X 1848:

Cap. I art. 1°:

I Comuni sono corpi morali aventi una propria amministrazione determinata dalle leggi.

art. 2°:

Sono sottoposte all'amministrazione comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune e delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di Carità e di Beneficenza.... Nondimeno gli stessi stabilimenti di Carità e Beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Comune, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

(NB. - Convien notare che questa legge costituzionale dei Comuni du emanata per via di Ordinanza reale, quando il Ministero Pinelli aveva ottenuto pieni poteri dal Parlamento dopo i disastri della prima campagna. Di fronte a questo R. Decreto di legge: " Avrà provvisoriamente forza di legge, e sarà nella prima sessione presentato alla deliberazione del Parlamento con le modificazioni riconosciute utili in questo intervallo per essere poscia convertito in legge definitiva il complesso delle disposizioni seguenti ". - Ora io domando: si può egli invocare la concessione ai Comuni di 'esaminare l'andamento e vedere i conti', dopo che la legge non venne presentata nella prima sessione alle deliberazioni del Parlamento come voleva il legislatore? Quella legge 'provvisoria' destinata a non vivere che nell'intervallo che sarebbe passato dalla sua promulgazione alle deliberazioni della prima sessione parlamentare, non s'intende qual obbligo fin ora possa indurre a carico degli istituti pii, i quali non so come debbano sottoporsi a queste 'provvisorie disposizioni' mancanti ancora della definitiva sanzione e di quelle 'modificazioni' cui la riservava il legislatore medesimo? Del resto

é depositata in archivio una lettera del P. Provinciale Pressoni al P. Rettore, nella quale é tracciata la condotta a tenersi dal P. Rettore, e la risposta a rendersi al Municipio quando per mezzo de' Deputati voglia 'esaminar l'andamento dell'istituto e vedere i conti'.

Legge 1 III 1850:
art. 1° - Sono abolite le disposizioni eccezionali sancite nel R. Editto del 24 XII 1836 a favore degli istituti di carità e beneficenza retti ad amministrati n lla parte economica da Corporazioni religiose.
Le disposizioni della presente legge saranno esecutorie a partire dal 1 IX 1850.
art. 7° - Saranno fatti con decreti reali, previo il parere del Consiglio di Stato, i regolamenti e le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
(N.B. - La legge del 1836 non cambiò l'amministrazione delle Opere Pie, e specialmente il personale amministrativo; il 1° art. non ha fatto a questo riguardo innovazione alcuna. Vedansi le istruzioni per l'eseguimento del Regio Editto 24 XII 1836, titolo 1°, nozioni generali sullo spirito dell'editto, pag. 25).

Legge sulla pubblica istruzione in data 4 X 1848:
titolo VI: scuole elementari:

art. 47 - Il Consiglio veglierà su tutte le istituzioni fondate dalla liberalità dei privati o delle Opere Pie o del Governo che abbiano per oggetto in tutto o in parte l'istruzione scolastica elementare.
Adoprerà quanto gli consentono le condizioni di queste istituzioni per introdurvi le discipline che siano in armonia colle leggi dello Stato e che conducano al progresso della pubblica istruzione.
Eserciterà pure la sua ispezione affinché siano osservate le leggi ed i regolamenti applicabili alle scuole.

(N.B. - Nell'orfanotrofio non ci é l'istruzione elementare. L'istituzione dell'istituto pio ha per oggetto di

far imparare agli allievi i mestieri, e per soprappiù si isegna a leggere, scrivere e far conti usufmuttando i ritagli di tempo che avanzano alle botteghe ◊.

Altre benemerenze di P. Arrigo come rettore dell'orfanotrofio di Vercelli: fece costruire l'infer erie di cui mancava l'istituto; ristaurò il muro del collegio posto di fronte alle camerate; fece eseguire da un sordomuto Pietro Ivaldi di Asti un affresco sulla porta d'entrata del collegio, rappresentante S. Girolamo Em. in atto di ammaestrare gli orfani, " anche perché il mondo abbia sott'occhi gli esemplari della vera beneficenza, e qualcuno si ispiri ad imitarli, e i suoi figli eredi del suo spirito coltivino con amore la preziosa eredità della cura degli orfani "; fece fabbricare il nuovo organo della chiesa; restaurò la devozione verso l'Angelo Custode secondo le direttive del P. Gen. Libois.

Il 18 X 1850 fu destinato nel collegio di Rapallo, recentemente affidato ai Somaschi, come Direttore spirituale.

Il 19 IV 1852 lasciò il collegio di Rapallo, dove " nei sedici mesi, che egli ha fatto parte della religiosa famiglia di questo collegio sostenne con molto zelo il doppio ufficio di Direttore spirituale e di Procuratore ".

Dovette sostenere i diritti dei Somaschi contro la pretesa del prevosto di S. Pietro, che voleva " pontificare " egli, in assenza del vescovo per la festa della incoronazione della statua della Madonna del Rosario. A queste pretese P. Arrigo rispose con la seguente lettera:

" Cherasco 27 VIII 1853 - Ill.mo e Rev.mo Sig. Prevosto pron col.mo: V.S.R.ma ha portato al sottoscritto P. Parroco di diritti che le competono nella qualità di prevosto di S. Pietro di funzionare in date circostanze in questa nostra chiesa di S. Maria del popolo. Non sono a nostra cognizione i diritti allegati dalla S.V. e supponiamo

altronde che questa nostra chiesa é parrocchia, cioé per se stessa indipendente da altre parrocchie. Questa nostra chiesa é poi chiesa di Regolari, e come tale non occorre che osserviamo alla S.V.R.ma che con sé porta il privilegio della sua indipendenza, a cui non potremmo in niun modo rinunciare senza incorrere le pene dell'Ordine ecc.
Onde é che dovendo i sottoscritti per obbligo del loro dovere sostenere i diritti della parrocchia, e molto più i lor proprii come Regolari, loro incresce di non poter acconsentire alla verbale dichiarazione fatta da V.S. che cioé non intervenendo Mons. Vescovo della diocesi a funzionare domenica in questa chiesa di S. Maria del Popolo spetti di proprio diritto a V.S., e pregano la S.V. R.ma a far loro conoscere in qualche modo autentico il sopraddetto diritto. E intanto che non possono ammettere, e non ammettono che in diritto il Sig. Prevosto di S. Pietro in tale sua qualità venga a funzionare nella detta loro chiesa, quando Mons. Vescovo della diocesi non funzionasse nella solennità di domenica, o per sé, o per altri, per la distinta osservanza, e deferenza che nutrono verso la S.V. si terrebbero veramente onorati e contenti, che la S.V. accogliesse l'invito d'intervenire a far le funzioni. Gradisca, Sig. Prevosto R.mo, gli umili ossequi dei sottoscritti che godono di protestarsi con sensi di particolare ossequio della S.V. Ill.ma e Rev.ma: Gaetano Arrigo rettore dei PP. Somaschi, Domenico Olivieri CRS. parroco "

Con questa lettera diplomatica si salvavano i diritti e le convenienze. La funzione del settenario ebbe luogo con discreto successo, ma senza assopire la questione dei diritti e delle precedenze; si veda l'asposto ai P. Arrigo sul libro degli Atti.

Il 30 X 1853 P. Arrigo fu destinato dall'obbedienza nel collegio di Casale; era stato eletto segretario del P. Generale.

Il 30 IX 1854 fu destinato nel collegio di Rapallo come direttore spirituale.

Il 25 IX 1857 fu mandato rettore del collegio di Fossano.

Si ebbe la guerra del '59, e poi l'impresa di Garibaldi nel '60. Probabilmente P. Arrigo non parlò in termini favorevolmente 'risorgimentali', e si meritò le critiche aperte del Governo e dei liberali; e probabilmente bisogna riferirci alla legge Casati del 1859 sull'ordinamento scolastico. Per cui lo stesso Ministro della pubblica istruzione ne domandò la rimozione:

...stero della Pubb.ca Istruz.e

Div.e prima Sez.e seconda

...posiz.e 33 C. N.o di part. 4242

Torino addì 20 Maggio 1860

Sicure informazioni pervenute da varie fonti a questo Ministero fanno certo il Governo come il P. A... Rettore del convitto tenuto dalla Congne Somasca in F... dimostrasi apertamente ostile al politico ordinamento dello Stato, e procura con tutti i mezzi che dal suo uffizio gli sono somministrati di dare all'educazione di giovani convittori un indirizzo contrario ai principii delle Istituzioni che reggono il paese.

Non potendo questo Ministero tollerare sì riprovevole condotta in chi è preposto alla direzione di un pubblico instituto, il Ministro sott.o dee significare alla S. V. M.to Ill.ma la necessità che il Padre A... sia traslocato da F... dove la sua presenza, per quanto consta al Ministero, non è per le stesse ragioni troppo gradita dalla popolazione.

Non dubita chi scrive che la R.a V. sarà per riconoscere la convenienza di questo provvedimento, e vorrà mandarlo ad effetto senza alcun indugio; giacchè gli dovrebbe di dovere, in caso contrario, ricorrere a più severe disposizioni, e rivocare l'autorizzazione accordata a quei religiosi di tenere scuola per l'insegnamento elemen...

religiosi di tenere scuola per l'insegnamento elementare e per quello della Grammatica latina

Il R. Padre Provinciale
Somaschi in
Casale

Il Ministro
Alasia

Dicere nella Risp.ta la Sez.e
D. il Ill.mo della presente.

Il P. Provinciale Veglia, per evitare guai maggiori, impose l'immediata rimozione di P. Arrigo da Fossano:

" Al M.R.P.D. Gaetano Arrigo - Casale 21 V 1860 - Un ordine vènuto dal Ministero dell'istruzione pubblica mi obbliga a rimuovere senza indugio V.P. da Fossano. Per conseguenza si porti il più presto che sia possibile a Genova. Intanto fi da ora cesserà di essere rettore e consegnerà tutte le carte, denari ecc. al P. Vicerettore Ansinelli. L'interesse suo e della Congregazione richieggono il più scrupoloso silenzio - Dev.mo P.D. Giacomo Veglia Prep. Prov. ".

" I tempi sono difficili " scrisse in un'altra lettera il P. Veglia al P. Gen. Sandrini; e come prova gli mandò l'estratto della " Gazzetta del popolo " che conteneva un articolo settario contro la visita dello stesso P. Gnn a Fossano, come em se fosse un emissario della politica del Papa. E' bene che i posteri lo conoscano !

Articolo

Trascritto dalla Gazzetta del Popolo

Martedì 3 Luglio 1860

Sacco Nero

Fossano 111

Che i preti ed i frati cospirino contro il Governo è fuori dubbio; peggio poi quando giungono da Roma. Il Generale dei Gesuiti, or son due mesi, da Roma partiva per ispezionare i suoi frati di Lombardia e Piemonte. Dopo essersi assorbita la benedizione Pontificia, egli s'imbarcò in Ancona, ed approdò a Trieste. Ebbe molte conferenze col Patriarca di Venezia, ed altri Vescovi amici dei Croati; percorse quindi la Lombardia sempre conferendo coi Vescovi.

Venuto finalmente in Piemonte col pretesto di chiedere informazioni sulla condotta dei suoi frati, visitò tutti i Vescovi, e Vicari Capitolari, ora trovasi a Valenza del Po, e quindi passerà nel Genovesato ove non lascierà certo di portare la imbeccata di Roma e quanti mitrati potrà incontrare; che si deve argomentare da tutte queste visite ai Vescovi, se non che il detto frate è un Emissario di Roma?

Che il Governo la faccia finita una volta con tutte queste fraterie che sono la peste della società, e nemici implacabili del Governo

e che impunità sempre congiurano contro la libertà d'Italia: per la quale tanto oro e tanto prezioso sangue si è versato, e si versa.

Articolo comunicato

Realmente il P. Gen. Sandrini era stato alla visita canonica in Fossano nel maggio 1860, come consta dal suo diario. Ivi sotto la data 23 V 1860 scrive: " Notizia che il P. Arrigo é dimesso dalla carica di rettore ". Cinque giorni dopo P. Sandrini, assieme ad altri Padri maggiorenti della Congregazione, si portò a Torino, e, al Ministero della istruzione parlò " in difesa di P. Arrigo, che solo qualche parola imprudente, é bene che unus moriatur pro populo ". A Fossano, dove P. Sandrini si trattenne parecchi giorni, visitò tutte le scuole tenute dai nostri religiosi; fece le visite di prammatica a tutte le autorità vicili e religiose; e tenne discorsi agli alunni sulla divozione alla Eucarestia, dove la politica non fecava certo capolino.

Il 6 X 1860 P. Arrigo fu insediato parroco alla Maddalena di Genova, " accettato da Mons. Arcivescovo ". Nel gennaio 1861 si svolse in parrocchia la missione per lo spazio di 15 giorni, e fu chiusa con una solenne celebrazione tenuta dall'arcivescovo Mons. Charvaz. Fu predicata dai Missionari urbani della Congreg. di S. Carlo. Negli anni in cui P. Arrigo resse la parrocchia fu attivata maggiormente la predicazione, o meglio fu ordinata secondo criteri più rispondenti alla mutata situazione; fu introdotto l'uso di tenere conferenze morali al popolo durante il periodo quaresimale, " ed é nostra volontà, consentanea a quella dell'inclito nostro arcivescovo, che una tale consuetudine si mantenga inviolabile in avvenire " (decreto del P. Gen. Besio in atto di visita, 23 XI 1864).
Il 20 VII 1867 si celebrò solennemente il primo centenario

NTRO DI CALCOLO U

della canonizzazione di S. Girolamo Em.; il discorso fu recitato da P. Biaggi Provinciale, " la popolazione della parrocchia prese spontaneamente visissima parte alla festa, illuminando e imbandierando le vie, anche in ciò mostrando la sua devozione al nostro santo Fondatore ".

Nell'anno 1867 si celebrò per la prima volta il mese di maggio con predicazione quotidiana; e nel luglio 1868 si introdusse l'uso di celebrare più solennemente la festa di S. Maria Maddalena, titolare della parrocchia, con panegirico che fu recitato per la prima volta dallo stesso parroco P. Arrigo; prima si solennizzava solo la festa della Madonna di Loreto in dicembre. Una seconda missione fu predicata in parrocchia, ancora per opera dei Missionari urbani " con molto zelo e buon frutto " per 15 giorni nel gannaio. 1868.

In febbraio 1870 in preparazione al S. Giubileo promulgato dal Papa in occasione del Concilio ecumenico si ebbero i SS. esercizi spirituali per dieci giorni, e furono predicati al popolo « con molto zelo » dall'ab. Sanguineti.

In adempimento della legge di soppressione degli Ordini religiosi del 7 VII 1866, la casa religiosa della Maddalena fu ridotta al... lastrico, il che non è un eufemismo né una espressione metaforica, ma la dichiarazione della pura e semplice realtà. Infatti il 30 sett. 1867 il Delegato del Governo venne a prendere possesso della casa e dei suoi beni. Il Superiore P. Olivieri, come di prammatica, elevò le dovute proteste davanti al Commissario, dichiarando che egli cedeva solamente di fronte alla violenza di una legge ingiusta; il Delegato, è vero, si comportò con ogni riguardo e discrezione « nell'adempiere il suo triste e penoso ufficio »; ma il dispositivo della legge dovette essere eseguito. Le conseguenze del fatto si possono riassumere nelle seguenti brevi righe: davanti al governo la comunità religiosa della Maddalena non esisteva più né era riconosciuta come ente di diritto; i religiosi, ufficialmente secolarizzati, ricevettero una pensione; i beni della famiglia religiosa furono avocati al demanio, e quelli della parrocchia affidati all'amministrazione della fabbriceria eretta il 30 VI 1866, la quale ebbe competenza sopra tutti i legati e lasciti pii, e dovette provvedere alla manutenzione del parroco.

Nella seduta della fabbriceria del luglio 1867, Presidente il March. Pietro Cambiaso, fu costituito il burò dei massari e nominato il parroco pro tempore presidente perpetuo del burò. Con questo titolo il parroco P. Arrigo poté figurare ancora come parroco davanti al governo e godere dei proventi parrocchiali (4 XII 1866), con approvazione verbale del Provicario generale della curia di Genova can. Andrea Chiarella. Come tale, P. Arrigo, parroco e presidente del burò dei massari, aveva diritto di godere dell'abitazione parrocchiale, e quindi di assegnare le parti necessarie della canonica ai suoi collaboratori, religiosi somaschi o del clero diocesano. Quindi il fabbricato della Maddalena, cioè la parte abitata dalla famiglia religiosa, figurò come casa parrocchiale, almeno in quella porzione che fu visitata e riconosciuta come tale dall'architetto della città, inviato dal sindaco barone Podestà a compiere un sopralluogo nel dic. 1866. Il sindaco e gli agenti del demanio si richiamarono alla legge di soppressione del 1798 e alle successive disposizioni avvenute sotto Napoleone.

P. Arrigo oppose che rientrati i Somaschi nel 1816 ufficialmente nel governo della parrocchia, era stata dichiarata casa parrocchiale, e di *proprietà della parrocchia* non solo la parte abitata dal parroco,

ma *anche quella occupata dai suoi collaboratori*, e che « il Superiore della famiglia religiosa nella consegna fatta secondo i moduli al R. governo ha dichiarato che il locale è casa parrocchiale, e la fabbriceria della chiesa a tutelarne il diritto ha disteso la sua protesta da presentare occorrendo agli agenti del demanio e far valere presso le autorità competenti » (3). Il 27 dicembre l'architetto Savignone col mandato del sindaco, il quale dichiarava che la visita e il rilevamento del locale non avrebbe pregiudicato in nulla ai diritti parrocchiali, anzi era per favorirli, si presentò di nuovo al parroco, e la visita terminò col far redigere da un suo impiegato copia del tipo del locale rilevato già dall'architetto Cantoni nel 1798 (il che dimostra che le leggi settarie hanno la capacità di far compiere regressi, nonostante che siano fatte passare col vantato nome di progresso; e questo valga per molti progressisti di tutti i tempi e di tutti i colori), e copia dell'atto di divisione fatto dal predetto architetto Cantoni. Il parroco fece aggiungere in nota la seguente dichiarazione: « Il parroco dichiara che stante l'aumento del doppio della parrocchia da quella epoca ad oggi invece di un curato ve ne sono due, invece di un chierico ve ne sono due, e più due uomini di chiesa oltre il sacristano ». Tanto per poter godere di un maggior numero di locali. Così fu stabilita in forma corrispondente alla imposizione delle nuove leggi la sussistenza della parrocchia in mano dell'ex religioso (per il governo) P. Arrigo, e così durò fino al 1929.

Però la famiglia religiosa come tale non si estinse, per la buona volontà dei componenti. I Somaschi della Maddalena non si erano dispersi dopo l'applicazione della legge di soppressione, anzi studiarono un modo di poter sopravvivere. Si radunarono il 6 XI 1867 assieme ai Superiori maggiori della provincia sotto la presidenza di P. Biaggi proprovinciale, il quale « esordì ponendo innanzi il rescritto della S. Sede di convivere possibilmente uniti e secondo lo spirito del proprio istituto. Che si debba, soggiunse P. Biaggi, dunque non v'è questione; se si possa è ciò che si propone a esaminarsi » (4) e si studiarono e si precisarono i mezzi con cui mantenersi, dato che oramai la famiglia religiosa, dopo la avocazione dei beni al demanio, non aveva più nessuna fonte di rifornimento; e si decise di vivere, o meglio sopravvivere, coi proventi della pensione governativa, che ciascun religioso avrebbe versato nella cassa comune, e con quel poco che il parroco avrebbe dato loro, diminuiti necessariamente di numero, per i servizi prestati in parrocchia. Quindi in ossequio alle disposizioni della S. Sede la famiglia somasca della Maddalena continuò; si pensò anche di ristabilirvi la casa professa già nel seguente anno 1868, il che sarebbe immediatamente avvenuto se si fosse potuto ricomperare dal demanio una parte del locale avocato.

Stando così le cose, equivoca risultava la posizione del parroco Arrigo, il quale rispondeva della amministrazione della parrocchia non più alla famiglia religiosa che lo aveva eletto, ma alla fabbriceria e per essa alle autorità governative. La situazione si fece incresciosa fino a determinare il sorgere di partiti fra la popolazione. I Superiori riuscirono ad ottenere la rinuncia di P. Arrigo alla parrocchia, e lo

(3) Lettera di P. Arrigo al sindaco, 21 XII 1866, in: A-33-n, pag. 54.
(4) AMG: GeM-a-178-C.

Nel 1870 P. Arrigo, avendone rinunciato alla parrocchia, si ritirò in patria; ebbe poi un canonicato a Taggia. Morì in novembre 1882.